

*La disciplina delle offerte concorrenti ha natura inderogabile e impone la modifica della proposta che ne impedisca l'applicazione*

Tribunale di Ravenna, 27 novembre 2015. Presidente Gilotta.  
Relatore Farolfi.

**Concordato preventivo - Pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari - Interpretazione - Preciso impegno obbligatorio dell'imprenditore - Requisito di ammissibilità - Verifica da parte del commissario giudiziale**

*La disposizione introdotta all'ultimo comma dell'articolo 160 legge fall., secondo la quale “in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari”, si interpreta nel senso dell'assunzione di un preciso impegno obbligatorio dell'imprenditore in crisi a cedere tutti i propri beni ai creditori purché il compendio attivo consenta il soddisfacimento del ceto creditorio privo di cause di prelazione in misura non inferiore al nuovo limite minimale di ammissibilità introdotto; del resto, che non si tratti di una semplice prospettazione, ma di un vero e proprio impegno soggetto a verifica da parte del commissario giudiziale, risulta, oltre che dal collegamento della nuova disposizione con l'utilità “specificata” che il debitore deve necessariamente impegnarsi ad assicurare in forza del novellato art. 161, comma 2, lett. e), dall'apertura tranchant della disposizione “In ogni caso”: trattasi infatti di elementi testuali rilevanti, destinati a saldarsi altresì con l'argomento teleologico fornito dalla relazione di accompagnamento alla riforma, secondo cui la modifica ha “la finalità di evitare che possano essere presentate proposte per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un'utilità specifica per i creditori”.*

**Concordato preventivo - Applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.L. 83/2015 ed alla legge di conversione 132/2015 - Procedimenti introdotti con ricorso sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. depositato prima del 21 agosto 2015 - Esclusione**

*Le nuove disposizioni di cui al D.L. 83/2015 ed alla legge di conversione 132/2015 non si applicano ai procedimenti di concordato preventivo ove il ricorso, anche con riserva ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fall., sia stato depositato prima del 21 agosto 2015.*

**Concordato preventivo - Offerta da parte di soggetto già individuato - Esperimento della procedura competitiva -**

**Inderogabilità della norma - Modifica della proposta - Necessità**

*La prescrizione dell'esperimento della procedura competitiva contenuta nell'articolo 163-bis legge fall. costituisce norma inderogabile destinata a regolare le vendite e le cessioni in ambito concordatario; da ciò consegue la necessità di modificare la proposta che si fondi essenzialmente su un'offerta di acquisto che preveda un termine di scadenza talmente ravvicinato da impedire la pubblicizzazione dell'offerta e l'espletamento della gara competitiva.*

**Concordato preventivo - Richiesta di finanziamento per il pagamento dei professionisti - Condizioni**

*La richiesta di autorizzazione ad un finanziamento finalizzato, ai sensi dell'articolo 182-quater legge fall., al pagamento dei professionisti e delle somme necessarie per l'avvio della procedura, dovrà essere corredata dagli atti di incarico con data certa anteriore al deposito del ricorso e contenenti i criteri di quantificazione della somma che gli stessi professionisti intendono incassare attraverso il finanziamento richiesto.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

**Decreto**

Nella procedura iscritta al n. 24/2015 promossa con ricorso depositato da GRUPPO L. s.r.l., con sede legale in ,

Avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

- Vista la domanda di ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni depositata dalla ricorrente in data 23 novembre 2015, nonché la integrazione effettuata in data odierna, 26 novembre 2015, mediante deposito di una memoria ed alcuni documenti;

- sentito il Pubblico Ministero in sede;

- udita la relazione del Giudice incaricato;

**Osserva**

1. Il piano e la valutazione del tribunale

Il ricorso avanzato dalla società GRUPPO L. s.r.l. propone l'ammissione ad un concordato preventivo di contenuto puramente liquidatorio e risulta essenzialmente caratterizzato dai seguenti aspetti: a) integrale liquidazione dei beni e delle partecipazioni comunque riferibili alla ricorrente (B. 2006 s.r.l., Interporto s.r.l., CIP Usa, Nuove Iniziative s.r.l., Immobiliare Buozzi 49 s.r.l., Heliosfarm s.r.l.); b) incasso dei crediti commerciali vantati nei confronti dei terzi e delle società partecipate; c) alienazione di un immobile della società controllata al 95% Bellocchio 2006 s.r.l. ad un terzo irrevocabilmente offerente la somma di Euro 3.200.000 – da mettere a disposizione dei creditori concordatari – e doppiamente condizionato alla circostanza: 1. che la cessione del terreno avvenga nell'ambito della procedura di concordato; 2. che l'acquirente

possa procedere all'acquisto del predetto immobile entro e non oltre il 15 dicembre 2015. Viene previsto il riconoscimento di un credito chirografario da regresso in favore della stessa partecipata in misura pari alla differenza fra il valore di mercato del terreno oggetto di offerta d'acquisto ed i debiti da finanziamenti che la partecipata risulta in passato aver fruito ad opera della controllante pressoché totalitaria.

La ricorrente si propone, pertanto, di ricavare un attivo concordatario complessivo di Euro 11.198.797 Euro con il quale soddisfare integralmente i crediti prededuttivi e privilegiati generali, destinando la somma di Euro 5.178.454 per il pagamento dei creditori muniti di privilegio speciale - in misura non inferiore a quella determinata alla luce della relazione ex art. 160 co. 2 pure depositata - e di offrire al ceto chirografario un residuo attivo di Euro 5.340.746, pari approssimativamente al 43% (ma comunque mai in misura inferiore al 20%) del debito complessivo privo di cause di prelazione. Il piano prevede un orizzonte temporale di anni 2 dalla omologazione al fine di provvedere alla sua esecuzione. Tanto premesso, si deve ricordare, in via del tutto pregiudiziale, che questo Collegio condivide – pur nella consapevolezza delle diverse opzioni interpretative proposte in dottrina – la tesi che attribuisce all'organo giudiziario un ruolo non esclusivamente e meramente volto all'accertamento dei requisiti formali estrinseci di ammissibilità alla procedura concordataria, bensì un ruolo che, pur non travalicando nel merito delle scelte proposte e della loro convenienza per il ceto creditorio, si estende alla verifica del possesso sostanziale dei requisiti di ammissione, fra cui la “fattibilità” del piano quale in concreto percorribile e certificata nella relazione di accompagnamento alla proposta, di cui all'art. 161 c. 2 l.f. Non avrebbe infatti giustificazione effettiva la facoltà che l'art. 162 c. 1 l.f. prevede, sulla possibilità del Tribunale di richiedere non solo la produzione di “nuovi documenti”, bensì anche di “apportare integrazioni al piano”, inciso che evidentemente non suppone mere incompletezze formali ma anche la necessità di integrare dati contabili, temporali, ecc. tali da meglio chiarificare la effettiva fattibilità della proposta e mettere in condizione i creditori di esprimere una valutazione ponderata in vista della votazione di cui agli artt. 177 e 178 l.f.

Con particolare riferimento al procedimento in esame, occorre considerare quanto espresso dalla nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, secondo cui “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori”. Con riferimento alla natura liquidatoria del

concordato in esame, poi, come si vedrà anche al punto seguente, le modifiche introdotte dalla L. 132/2015 hanno solo parzialmente innovato quanto al thema decidendum della valutazione spettante al tribunale, posto che se è vero che – ontologicamente – la natura della cessio bonorum comporta un inevitabile margine di aleatorietà del realizzo (ossia della traduzione in equivalente monetario dei cespiti e diritti tutti ceduti ai creditori), è pure vero che il nuovo ultimo comma dell’art. 160 introduce nella valutazione giudiziale un aspetto importante della componente economica della fattibilità, nel senso che si trasforma in presupposto di ammissibilità (e quindi in un qualcosa che rientra pienamente nell’oggetto delle verifiche affidate all’organo giudiziario) la circostanza che il piano consenta o meno – prima facie – un pagamento ai creditori chirografari non inferiore al 20% dell’importo complessivo di tale categoria di creditori.

## 2. La disciplina applicabile

Ciò posto, si deve rilevare preliminarmente che la proposta di concordato depositata ricade pienamente sotto l’ambito di applicazione della riforma recentemente apportata dal legislatore attraverso la emanazione, prima, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 e poi, con modificazioni rilevanti, della legge di conversione del 6 agosto 2015, n. 132.

Se la riforma del 2006-2007 era stata chiaramente ispirata da un favor per le soluzioni concordatarie alternative al fallimento e se, ancora, la miniriforma del 2012 aveva ulteriormente accentuato il favor debitoris (si pensi per tutti all’introduzione del concordato in bianco o “prenotativo” ed al meccanismo del c.d. “silenzio – assenso” in sede di votazione), si deve invece sicuramente evidenziare come la riforma del 2015 abbia lo scopo di portare ad un complessivo riequilibrio delle posizioni e degli interessi dei creditori rispetto a quelli dell’imprenditore in crisi, con il non nascosto fine di eliminare alcune “storture” applicative, quando non veri e propri “abusi” nell’utilizzo dello strumento concordatario.

Si legge al riguardo, nella relazione di accompagnamento, che la stessa “contendibilità dell’impresa in crisi” ha la finalità di “massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore”.

Quanto al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme, l’espressione “procedimenti di concordato” utilizzata ripetutamente dall’art. 23 della L. 132/2015 appare in effetti sufficientemente generica da ricomprendere anche il preconcordato, che rappresenta pur sempre una fase della stessa procedura concordataria che inizia con ricorso e comporta l’emissione di un provvedimento del tribunale con possibilità di nomina immediata del Commissario giudiziale ed una sorta di spossessamento minore quanto agli atti di straordinaria amministrazione. Allo stesso tempo, il verbo “introdotti” - utilizzato dal legislatore in modo distonico rispetto ad altre disposizioni (ove si parla di ammissione o di pubblicazione della domanda) - sembra lasciare trasparire la sufficienza del semplice deposito del ricorso da parte dell’imprenditore, non volendosi addossare allo stesso eventuali ritardi da parte dell’ufficio giudiziario. Può perciò ritenersi che le nuove norme si applichino totalmente ai procedimenti iniziati anche soltanto con ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. depositato a partire dal 21 agosto scorso, mentre i ricorsi precedenti (siano essi “pieni” od “in bianco”) avranno un

effetto per così dire “prenotativo” non soltanto ai fini della tendenziale cristallizzazione dell’attivo e del passivo concordatario, ma anche della stessa disciplina applicabile alla procedura.

Del resto, la circostanza che l’art. 23 co. 1 faccia sempre riferimento all’espressione “procedimenti di concordato preventivo” per stabilire che le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano agli stessi anche se “introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto” appare fortemente significativa: le modifiche dell’art. 1 infatti riguardano un istituto, quello dei finanziamenti interinali urgenti, che dichiaratamente può essere utilizzato nella fase preconcordataria. Da qui, pertanto, la conferma che l’espressione utilizzata dalla riforma quale *actio finium regundorum* è sufficientemente ampia da ricomprendere il ricorso prenotativo di cui all’art. 161 co. 6 l.f. (ci si permette perciò di non condividere, su questo specifico punto, quanto affermato dalla recentissima decisione del Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), peraltro già contraddetta da Trib. Trento, 15 ottobre 2015, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it), secondo cui, in modo condivisibile, “in caso di deposito di un ricorso ex art. 161 co. 6, assume rilevanza la data di deposito della domanda di concordato con riserva, rispetto alla quale il successivo deposito della proposta e del piano costituisce una mera integrazione e non l’introduzione di un nuovo procedimento”).

Nel caso di specie, peraltro, nulla quaestio: il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo è avvenuto in data 23/11/2015 senza essere stato preceduto da alcun ricorso prenotativo, conseguentemente è solo da tale momento che il procedimento di concordato preventivo può dirsi “introdotta”, perciò ricadendo appieno nel campo applicativo delle nuove disposizioni, fra cui in particolare, per quanto in questa sede rileva:

- Il nuovo art. 163 bis l.f. in tema di offerte concorrenti, che in combinato disposto con il pure innovativo art. 182 co. 5 l.f. (che si occupa di tutte le vendite, le cessioni ed i trasferimenti “legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo”), valorizza indefettibilmente la competitività delle procedure ed il test market assicurato dalla pubblicità quale metodo necessario a verificare che la soluzione concordataria sia rivolta in concreto (e non soltanto in astratto) a vantaggio dei creditori e non, piuttosto, ad assecondare le logiche dell’imprenditore in crisi quando non di soggetti intenzionati a “lucrare” su tale situazione di dissesto, tanto è vero che in un recente studio si è significativamente affermato che la nuova riforma 2015 determina “la fine dell’era delle proposte di concordato chiuse”;

- Il novellato ultimo comma dell’art. 160 l.f., il quale prevede, nella sicura qualificabilità del presente concordato come liquidatorio, che “in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”; trattasi di una espressione oggetto di dispute ermeneutiche e che, tuttavia, non può non interpretarsi nel senso dell’assunzione di un preciso impegno obbligatorio dell’imprenditore in crisi a cedere tutti i propri beni ai creditori purché il compendio attivo consenta il soddisfacimento del ceto creditorio privo di cause di prelazione in misura non inferiore al nuovo limite minimale di ammissibilità introdotto; del resto che non si tratti di una semplice prospettazione, ma di un vero e proprio impegno soggetto a verifica da parte del Commissario giudiziale, risulta oltre che dal collegamento della nuova disposizione con l’utilità “specificata” che il

debitore deve necessariamente impegnarsi ad assicurare in forza del novellato art. 161 co. 2 lett. e), dall'apertura tranchant della disposizione "In ogni caso": trattasi infatti di elementi testuali rilevanti, destinati a saldarsi altresì con l'argomento teleologico fornito dalla relazione di accompagnamento alla riforma, secondo cui la modifica ha "la finalità di evitare che possano essere presentate proposte per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un'utilità specifica per i creditori";

- Il nuovo art. 178 ult. co. l.f., da cui discende l'applicabilità al concordato preventivo – qualunque ne sia la natura - del principio del voto favorevole necessariamente espresso, in sostituzione del principio del silenzio-assenso irragionevolmente mutuato dalla disciplina del concordato fallimentare.

### 3. L'integrazione richiesta

Da quanto precede, discende *ictu oculi* la necessità per la debitrice istante di apportare, nell'assegnando termine di 15 giorni cui all'art. 162 co. 1 l.f. alcune modifiche integrative al piano che si vanno a dettagliare:

a) Risulta in primo luogo necessario estendere (od eliminare) la condizione temporale risolutiva apposta all'offerta irrevocabile di acquisto presentata per il terreno appartenente alla controllata B. 2006 s.r.l. e messo a disposizione dei creditori concordatari, al fine di consentire l'esperimento della procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l.f. che, come anticipato, costituisce ormai norma inderogabile il cui rispetto connota altresì nei termini di legalità o meno le vendite e le cessioni in ambito concordatario; è infatti evidente che la scadenza dell'offerta al 15 dicembre appare talmente ravvicinata da impedire, nella sostanza, un'effettiva pubblicizzazione dell'offerta presentata e l'emersione di soggetti eventualmente interessati a concorrere nell'acquisto immobiliare che, come ammesso dalla stessa ricorrente, pur comportando altri ingenti investimenti in termini di oneri di costruzione, urbanizzazione e cessione di aree all'ente territoriale, può costituire il volano per una più ampia operazione di valorizzazione dell'intero comparto "Via Destra Canale Molinetto"; poco importa a questi fini che il bene sia formalmente appartenente a società diversa dalla ricorrente: - in primo luogo è la stessa condizione principale posta dalla proponente l'acquisto ed accettata dalla ricorrente che la vendita "avvenga nell'ambito delle operazioni concordatarie" a portare con sé l'applicazione necessaria dei principi di competitività e trasparenza accolti dalla riforma; - in secondo luogo, il piano concordatario recepisce tale operazione e ne fa uno degli elementi per acquisire la liquidità necessaria – attraverso l'esecuzione anticipata rispetto alla fase di omologazione – per poter procedere al pagamento dei creditori privilegiati e sostenere gli oneri di giustizia; - in terzo luogo, dal punto di vista sostanziale, il citato terreno rappresenta in concreto la proprietà assolutamente prevalente della B. s.r.l., ragion per cui la sua cessione indirettamente comporta lo "svuotamento" della partecipazione pressoché totalitaria che la Gruppo L. possiede nella controllata; ora, poiché il piano liquidatorio necessariamente ricomprende – ex art. 2740 c.c. – tutti i beni ed i diritti della debitrice, ivi compresa la citata partecipazione del 95% del capitale della proprietaria dell'immobile, appare evidente che la cessione dell'asset di maggior pregio della controllata incide sulle possibilità di liquidazione efficiente della quota

stessa, ciò comportando anche per tale motivo la necessaria procedimentalizzazione della vendita; ragionare diversamente in un caso come quello in esame significherebbe, del resto, consentire un facile aggiramento dei principi posti dall'art. 163 bis e 182 co. 5 l.f. in spregio alle stesse finalità della riforma e modalità indiretta di violazione di norme sicuramente imperative;

b) La ricorrente dovrà chiarire ed eventualmente correggere il riconoscimento del diritto di regresso in sede chirografaria della società B. s.r.l. (terza datrice di ipoteca in favore della Gruppo L. s.r.l.) posto che lo stesso, a tutto concedere, appare il frutto di un precedente finanziamento nell'ambito di un gruppo che vede nella ricorrente il soggetto che esercita "attività di direzione e coordinamento", con conseguente richiamo alle disposizioni in tema di postergazione effettuato dall'art. 2497 quinquies c.c.;

c) La ricorrente dovrà infine chiarire ed eventualmente correggere la richiesta di finanziamento di cui all'art. 182 quater l.f. (c.f. finanziamento ponte o "in funzione" dell'accesso alla procedura concorsuale) contenuta nel ricorso introduttivo, meglio specificando le modalità di determinazione del compenso dei due professionisti coinvolti nella istanza (oltre alle prevedibili esigenze di deposito delle somme ad anticipazione parziale delle spese, di cui all'art. 163 co. 2 n. 4) l.f.), producendo i relativi atti di incarico aventi data certa anteriore alla data di deposito del ricorso medesimo e contenenti necessariamente i criteri di quantificazione dell'acconto che gli stessi professionisti intenderebbero incassare (anche) attraverso il finanziamento richiesto.

#### PQM

Concede il termine di giorni 15, ex art. 162 co. 1 l.f., per la modifica/integrazione del ricorso, nonché per la produzione dei documenti necessari, ai fini di quanto richiesto in motivazione.

Si comunichi all'istante a cura della cancelleria.

Ravenna, 27 novembre 2015